

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1700-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 16 giugno 1971*

*modificato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera  
dei deputati nella seduta del 24 novembre 1971 (V. Stampato n. 3469)*

**presentato dal Ministro della Sanità**

**(MARIOTTI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(FERRARI - AGGRADI)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(GIOLITTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1º dicembre 1971*

**Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno  
1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria  
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nello stato di previsione della spesa

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1971, fino all'importo complessivo di lire 35 miliardi, la somma annua di lire 7 miliardi.

Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge, della legge 9 giugno 1964, n. 615, e della legge 23 gennaio 1968, n. 33, possono essere concessi contributi a termini dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Per le somme stanziate ai sensi della presente legge per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, si applica inoltre il disposto dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che consente l'utilizzo dell'1 per cento dello stanziamento annuale, per le spese per oneri di carattere generale relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato:

« Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 100 per cento ».

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

*Identico.*